

L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA PUBBLICA E PRIVATA DELL'INDIA ANTICA

Un'esigenza obiettiva, dovuta in parte alla limitatezza del tempo a nostra disposizione, in parte all'opportunità di restare in un terreno dottrinale unitario, ci ha imposto una scelta precisa. Una scelta che comporta la rinuncia a tutta l'area di informazioni offerte dalle testimonianze epigrafiche, dai testi giuridici, dalle fonti storiche e letterarie, per limitarci all'ambito dell'*Arthaśāstra* di Kauṭilya che in sé riassume il quadro più preciso, più dettagliato, più tecnico di un discorso nel quale politica ed economia, come d'abitudine, si intrecciano e si condizionano a vicenda. È forse superfluo aggiungere che, per le medesime ragioni di opportunità che abbiamo invocate poc'anzi, non ci sarà possibile, in questa sede, toccare i tanto dibattuti problemi della paternità di questa opera, della sua datazione, della sua natura intrinseca e del suo rapporto con una precisa e individuabile realtà storica.

L'intervento politico, che si concreta attraverso le disposizioni dell'organo centrale di governo, ci apparirà massiccio, totale, determinante, ma sempre ben consapevole del valore essenziale degli elementi costitutivi e basilari dello Stato. Nulla di peregrino o di isolato, in ultima analisi. Proiettato in area storica più prossima a noi o ripreso da altra fonte indiana, il discorso conserva infatti intatta la sua logica e fondata validità. La coincidenza, ad esempio, tra il suggerimento dato dal Machiavelli al Principe affinché curi attentamente l'agricoltura, il commercio e le industrie, e l'analogo concetto formulato da Hobbes nel Leviathan e da Kāmandaki nel *Nītisāra* — anche se il rispettivo rapporto di questi tre autori con realtà storiche dissimili rende assai discutibile una loro comparazione in termini assoluti — non può apparire come un fatto isolato e sorprendente: nessun dubbio, infatti, che l'esistenza stessa di uno Stato è condizionata dalla solidità delle proprie forze produttive.

Nella fattispecie del mondo kautiliano l'impostazione dirigista della struttura statale si esprime apertamente attraverso l'istituto degli *adhyakṣa*, cioè degli « ispettori » delle imprese pubbliche, classe di buro-

crati e di funzionari esecutivi dell'amministrazione i quali traducono in atto, nelle rispettive sfere di competenza, l'ingerenza dello Stato nell'economia, rispondendo dei propri atti unicamente a due superburocrati centrali, il funzionario preposto alla Ricevitoria Generale (*samāhartṛ*) e quello che sovrintende alle riserve (*sarṇnidhātṛ*). In uno Stato in cui nulla di ciò che interessa la vita pubblica è affidato al caso o all'improvvisazione ma rientra totalmente in un quadro organizzativo coordinato e razionale e regolamentato da minuziose e precise disposizioni, non fa meraviglia che l'esercizio del potere centrale si realizzi attraverso una complessa rete di « ispettorati » che abbraccia ventotto distinte aree di competenza. È il regolare funzionamento di questo severo meccanismo di controllo sullo stesso apparato burocratico, sui beni introitati in natura o a mezzo imposte, sul mantenimento dei depositi statali di materie prime e di derrate, sui pesi e sulle misure, sulle dogane, sui filati, sull'agricoltura, sui macelli, sui traffici marittimi, rivieraschi e fluviali, sui pedaggi relativi a imbarco e trasporto di passeggeri e di merci che fa convergere e mantiene tutta quanta l'economia nelle mani del re.

Questa concezione economica centralistica non lascia troppo spazio alle « corporazioni » (*śreṇi*) il cui eccessivo rafforzamento, consolidando altrettante individualità economiche diversificate potrebbe rendere più ardua e rischiosa, in caso di contrasto con il potere centrale, proprio la conduzione centralizzata dell'economia mettendo in crisi le stesse strutture portanti dello Stato. Lo sfruttamento completo di tutte le risorse economiche è reso possibile grazie all'istituzione del catasto, che consente insieme con la puntuale registrazione di tutte le materie prime esistenti nel paese e con la segnalazione delle derrate e dei manufatti disponibili sul mercato, il controllo sistematico delle varie entità patrimoniali.

Ma quali sono, nella realtà, le forme prescelte e le linee seguite per razionalizzare e rendere efficace al massimo questa centralizzazione dell'economia pubblica e privata in un sistema amministrativo nel quale è difficile demarcare i limiti stessi delle proprietà regie e di quelle « statali », in un sistema in cui Stato ed Economia si confondono? Che la funzione basilare dello Stato kautiliano sia rappresentata dalle sue funzioni economiche è eloquentemente testimoniato dal fatto stesso che tutto il secondo libro dell'*Arthaśāstra*, il più attuale, il più sistematico e il più esteso (tanto da configurarsi come un trattato a se stante), è dedicato a una esauriente disquisizione di materia economica. Caratteristica, questa, che troviamo d'altra parte rilevata dalla *Jayamaṅgalā Vyākhyā* (ed. G. Harihara Sastri, p. 4), che individua nei problemi economici e nel mantenimento della ricchezza — unica fonte di sostentamento per gli esseri — la preoccupazione dominante dell'*Arthaśāstra* come disciplina. Per questa ragione l'amministrazione pubblica appare impegnata soprattutto nella ricerca, nell'accentramento e nella tesaurizzazione delle risorse economiche destinate a incrementare quotidiana-

mente quel « tesoro » dello Stato la cui consistenza « più che non lo spirito vitale, rappresenta per il re la vita » (*Nītivākyāmrta*, XXI, 5). Compete dunque allo Stato il compito di organizzare sistematicamente il reperimento di introiti, sia assumendo direttamente l'iniziativa, sia esercitando un costante controllo su ogni forma di attività economica.

L'agricoltura è considerata elemento fondamentale e primario nella formazione del patrimonio dello Stato. Accanto a un'agricoltura di Stato cui sovrintende il *sītādhyakṣa* (sovrintendente all'agricoltura) esiste una agricoltura a conduzione privata, regolata da una specifica legislazione fondiaria: è facile tuttavia arguire, da quanto afferma il testo, che il controllo sull'attività dei coltivatori diretti è esercitato in questo caso non dal Sovrintendente all'agricoltura ma dal Ricevitore generale e dai suoi collaboratori i quali hanno nelle loro mani gli elementi informativi per redigere una mappa dettagliata dei terreni coltivati e delle coltivazioni praticate. L'agricoltura privata è inquadrata secondo un rapporto economico di « partizione proporzionale » (*bhāga*) che comporta il versamento allo Stato di una parte dei raccolti calcolata di norma nella misura di un sesto del prodotto; a questa quota fissa si devono poi aggiungere altre forme di tributi, che vengono prelevati dallo Stato a titolo di tassa sull'acqua usata per irrigare, o in cambio di concessioni varie, o quali recupero di diritti saltuari o permanenti e che portano la quota di prelievo a valori di maggiore incidenza, fino a raggiungere un quarto o un terzo dell'intero prodotto.

La scelta, piuttosto varia, dei diversi tipi di colture (dai cereali ai legumi, dalla frutta alle piante medicinali, alle piante a fibra tessile) è fatta dal coltivatore stesso, ma in casi di emergenza lo Stato può avocare a sé tale facoltà per condizionare ogni decisione alle effettive necessità del momento. I pascoli appartengono allo Stato che esercita il proprio controllo sulla loro conservazione valendosi di un funzionario (il *vivītādhyakṣa*) il quale ha mansioni specifiche ed è responsabile della divisione dei terreni, della destinazione di questa o quella zona a coltivazioni foraggere, dell'eventuale impianto di orti e di frutteti, dello scavo di pozzi e della creazione di cisterne. Per molte ragioni è evidente che l'attività del « sovrintendente ai pascoli » doveva svolgersi in stretto contatto con quella del « sovrintendente agli armenti », al quale spettava, tra gli altri compiti, quello di assicurare la scrupolosa registrazione di ogni capo di bestiame facente parte degli allevamenti statali.

Una fonte rilevante di entrate è costituita dalle attività « industriali », a cominciare da quelle estrattive, la cui conduzione è affidata al controllo di un « ispettore delle miniere », funzionario tecnico che possiede la più completa esperienza in scienze dei metalli. Le miniere sono monopolio dello Stato, in quanto proprietario unico del sottosuolo, ma non tutte vengono sfruttate direttamente da esso, che lascia quelle di gestione più onerosa a conduttori privati in cambio di un canone fisso — indipendente dalla effettiva produzione — o di una per-

centuale sugli utili. Oltre a queste imprese primarie, numerose altre ne fioriscono, dalle manifatture che svolgono attività collaterali o complementari delle industrie estrattive (lavorazione dei metalli in genere, oreficeria) a quelle per la lavorazione dei tessuti e per l'esercizio dell'arte tintoria, a quelle per la preparazione dei profumi e degli unguenti.

L'industria privata è rappresentata soprattutto dall'artigianato il quale ha negli *svavittakāru* una categoria di artigiani che operano in piena autonomia, con impiego di propri capitali, sostenuti dalle garanzie che a nome loro le singole gilde assicurano ai committenti.

Frequente è il richiamo all'opera di imprenditori pubblici i quali assegnano una parte del lavoro a imprese private o a singoli lavoratori a domicilio, con un procedimento di distribuzione del lavoro che ancora oggi, segnatamente nell'industria tessile o in quella che gravita intorno all'industria automobilistica, è di estrema attualità. Anche in questi casi lo Stato opera una stretta e vincolante sorveglianza al punto da apparire più un imprenditore diretto dell'attività produttiva che non un semplice controllore *ab externo*.

Quanto al commercio, lo Stato lo esercita in proprio e tiene sotto il proprio controllo quello esercitato da privati. Esso impone la vendita di merci indigene di proprietà statale in una sola e unica sede (la capitale?) al fine di evitare una situazione concorrenziale che potrebbe essere alimentata dalla produzione privata. Lo smercio dei prodotti esitati dallo Stato viene effettuato da dipendenti statali: lo Stato può tuttavia fare ricorso all'aiuto di commercianti privati, ma esige da questi un versamento compensativo dei minori utili derivati dalla vendita indiretta dei prodotti.

I rapporti commerciali e gli scambi con i paesi stranieri sono guardati con particolare attenzione e le norme ad essi afferenti rivelano il quadro di un'economia mercantile notevolmente sviluppata e, almeno in parte, di tipo monetario. L'importazione di beni di consumo è incoraggiata da particolari previdenze e agevolazioni e le carovane impiegate per il trasporto delle merci ricevono protezione contro gli assalti portati da tribù delle foreste e da briganti. Singolare, a tal proposito, la norma secondo cui nessuna causa può essere intentata, in tema di pagamenti, contro operatori di commercio stranieri, a meno che essi siano associati a imprese commerciali del paese. Da tutto l'arco dell'operazione commerciale derivano allo Stato notevoli vantaggi economici, risultanti dal pagamento dei dazi doganali, delle quote di pedaggio, dei diritti fissi per l'uso di pesi e misure ufficialmente riconosciuti e sottoposti a periodici controlli, delle imposte relative agli atti di acquisto e vendita. Per questo lo Stato vuol rendersi garante del legale svolgimento di ogni atto commerciale: terreno che doveva essere aperto a frequenti infrazioni, a giudicare dalla meticolosità della normativa afferente e dalla pesante incidenza delle ammende comminate per questa o quella trasgressione.

Lo Stato esercita un oculato controllo per prevenire e fronteggiare eventuali variazioni di natura economica, assicurando una costante rego-

larità nell'approvvigionamento delle merci e nel movimento dei prezzi. Risponde a tale preoccupazione la creazione di grandi depositi nei quali vengono immagazzinati tanto i generi alimentari (cereali, grassi, zucchero, sale, spezie, vegetali, frutta) quanto i manufatti. La larga disponibilità di dette merci consente di far fronte materialmente a particolari situazioni di emergenza, e la possibilità di attingere a queste riserve in misura proporzionale alle esigenze di mercato, mantenendo costante un ragionevole rapporto di equilibrio fra domanda e offerta, impedisce una incontrollata fluttuazione dei prezzi.

Un capitolo a parte, nel quadro economico della società kautiliana, è quello relativo alla proprietà fondiaria. Tutti i territori di nuova acquisizione (siano essi ottenuti a seguito di conquiste militari, oppure a titolo di dote matrimoniale, ovvero siano frutto di recente dissodamento di terre incolte) appartengono nella loro integrità allo Stato, il quale tuttavia può fare donazione di terreni a sacerdoti officianti, a precettori, a cappellani, a brammani esperti di Veda. In questi casi tali terreni sono esenti da tasse e sono trasmissibili in eredità, mentre la cessione di terre a funzionari dello Stato, a medici, ambasciatori, governatori di città è accompagnata dal preciso divieto di farle oggetto di alienazione o di ipoteca. Le terre rese coltivabili possono essere assegnate a privati contro versamento di un canone, ma con una duplice condizione di precarietà: la validità dell'assegnazione si estingue infatti con la morte dell'assegnatario e la terra può essere confiscata se l'assegnatario non si cura di coltivarla in modo adeguato. Per quanto riguarda il resto del territorio, il regime di proprietà è misto. I terreni non coltivati e quelli a pascolo, così come le foreste e tutto il sottosuolo, appartengono *de jure* allo Stato, ed è quindi lo Stato, e per esso il sovrintendente all'agricoltura, a scegliere i territori ancora improduttivi da assegnare al pascolo e a decidere sui particolari tecnici inerenti la distribuzione del bestiame, il suo allevamento, ecc... L'esistenza di una proprietà rurale privata è comprovata, come abbiamo già detto, dalla legislazione afferente, la quale contempla diversi casi di illeciti e commina sanzioni penali a seguito di violazioni dei diritti di proprietà, quali l'arbitrario spostamento dei termini che delimitano la proprietà stessa. Nel caso di vendita di abitazioni o di terreni coltivabili lo Stato interviene fissando norme precise che regolamentano il diritto di alienazione.

La centralizzazione del potere economico innalza, come abbiamo detto, a una posizione di primaria e determinante importanza il Tesoro dello Stato: ne consegue che uno dei doveri basilari della politica economica è quello di mantenere a un pieno e costante livello ottimale il patrimonio che lo costituisce e di ristabilirlo con estrema decisione nella sua integrità nel caso in cui situazioni avverse, accidentali e imprevedibili ne abbiano determinato il parziale o totale esaurimento. In questo caso lo Stato esige — al di là del consueto prelievo del sesto di cui già abbiamo detto — il terzo o il quarto del raccolto dei territori coltivati irrigui e particolarmente fertili. Minore tributo o comunque tributo

variabile nelle percentuali, viene prelevato dalle regioni meno produttive. Vengono invece del tutto escluse quelle regioni che collaborano alla costruzione di fortificazioni, di dighe, di vie per i commerci, che partecipano alla colonizzazione di terre incolte, alla lavorazione delle miniere, al rimboschimento con piante da lavoro o per gli elefanti. Del pari ne risultano escluse le piccole regioni di frontiera. Lo Stato acquista e paga il quarto del raccolto, detraffa la parte necessaria per la semina e per i mezzi di sostentamento. I dipendenti del Ricevitore generale devono prendersi cura che i contadini preparino i campi per le semine estive. Al tempo delle messi i contadini non possono tuttavia raccogliere il prodotto per disporne a titolo di proprietà privata, e i trasgressori di questa legge devono versare allo Stato la quarta parte del grano raccolto, la sesta parte del cotone, della lana, della seta e di altri prodotti consimili; a coloro che vendono tali merci senza autorizzazione viene inflitta la massima pena pecuniaria.

Ai negozianti in oggetti preziosi, oro, argento, diamanti, così come ai commercianti di cavalli e di elefanti si fa obbligo del pagamento di una tassa di cinquanta *pana*; altri prelievi lo Stato effettua, per incrementare l'erario pubblico, da quanti praticano attività commerciali o artigianali di diverso tipo. Non sfuggono a questa legge, e il dato di fatto dovrebbe insegnare qualcosa anche a noi, gli attori e le prostitute, i quali sono tenuti al versamento di quote pari alla metà dei loro introiti effettivi.

La concreta e positiva attuazione di questa politica economica che evidenzia nello stato kautiliano le caratteristiche di una società tributaria, viene perseguita mediante una razionale impostazione dell'economia stessa, che eviti interventi arbitrari ed eccessivi (« la troppa avidità del re ridurrebbe a mal partito tanto il sovrano quanto i sudditi » si dice in *Manu*, VII, 139) ed assicuri allo Stato, nello stesso tempo, il massimo possibile degli introiti. Va da sé che sul piano pratico deve essere effettuato, anche in questo caso, un controllo rigoroso seguendo vie normali o facendo ricorso ad accorgimenti vari, quali l'impiego di una rete di informatori segreti che spiano e verificano l'operato di quanti, a vario titolo, devono versare tasse e imposte allo Stato. Compiti amministrativi di particolare importanza li svolge il Ricevitore generale (*samāhartṛ*), al quale competono, tra gli altri incarichi, la fissazione dei diversi tipi di tributi dovuti allo Stato e l'esazione delle tasse. Egli deve dividere il paese in quattro partizioni territoriali sulle quali viene effettuato un censimento che enumera i villaggi, li classifica per ordine di importanza, ne consente l'assegnazione (per gruppi) ai vari funzionari doganali. Il Ricevitore generale dello Stato ha il compito di esigere le tasse imposte sui terreni coltivabili ed irrigui, sulle miniere, sulle foreste, sulle mandrie. Le principali « vie » attraverso le quali i proventi confluiscono al tesoro dello Stato sono i dazi doganali, le ammende, il controllo dell'uniformità di pesi e misure, i diritti percepiti

dai governatori delle città e dall'ispettore della zecca, quelli che provengono dalle tasse sulla lavorazione dei tessuti e delle pietre preziose, sulla prostituzione, i tributi e le imposte agrarie, le tasse sull'uso di aree portuali, le tasse sui pascoli, i proventi ricavati in natura dallo sfruttamento del sottosuolo, dalle coltivazioni agrarie estensive, dall'allevamento del bestiame, dalla regolamentazione fiscale delle vie di comunicazione usate per i commerci. I principali capitoli delle entrate pubbliche si configurano, come già abbiamo detto, sotto le voci dei prelievi diretti, delle imposte normali, delle imposte aggiuntive; a quelli si contrappongono, quali voci di spese pubbliche, i costi di manutenzione delle proprietà regie, i compensi ai funzionari della burocrazia statale, le spese di mantenimento delle manifatture dello Stato, i compensi ai dipendenti e ai militari: i dati di questa globale partita doppia devono figurare, nel bilancio in questione, in appositi registri suddivisi per tutte le branche dei dipartimenti economici statali. Tali registri enumerano e precisano le caratteristiche di tutte le componenti economiche e delle forze produttive: dalle variazioni relative ai materiali approvvigionati, alle spese generiche, alle paghe, al numero dei dipendenti delle imprese pubbliche; dai prezzi e dalla qualità delle merci alle caratteristiche dei diversi manufatti; dagli interventi finanziari, operati dal re e dai suoi congiunti a titolo straordinario, per casi di calamità, ai movimenti di bilancio in periodi di pace o di guerra.

Nella sua veste imprenditoriale lo Stato opera anche nel campo della lavorazione dei materiali forniti dall'industria estrattiva e inquadra questa attività con una serie di norme intese a rendere più efficace l'utilizzazione delle risorse minerarie e più redditizia la lavorazione del materiale estratto, con conseguente diminuzione degli sprechi e migliore distribuzione dei prodotti derivati. Il funzionario preposto alla lavorazione delle pietre preziose — anche questa monopolizzata dallo Stato — deve provvedere alla installazione delle manifatture nella sede giudicata più opportuna in base a precise esigenze operative, in modo da poter ottenere un maggior sfruttamento della potenzialità e della capacità produttiva delle manifatture stesse. L'accesso ai locali è tassativamente vietato agli estranei: l'oculato controllo del prezioso materiale depositato in essi o in corso di lavorazione evita i rischi di perdite e di produzione non redditizia. Precise norme impongono il rispetto dei tempi di lavoro, fattore essenziale per la redditività del lavoro stesso, come lo è del resto l'esatta rispondenza tra il peso del materiale grezzo messo in lavorazione e quello del manufatto ultimato. Lo Stato fissa le misure del risarcimento che gli dovrà essere versato dagli orafi nel caso in cui tale rispondenza non appaia rispettata, e prevede tutta una serie di compensi che in parte vanno prelevati direttamente dai salari dei singoli orafi. Severe pene pecuniarie sono comminate nei confronti di chi fabbrichi in proprio un oggetto all'insaputa dell'orafo-di-Stato: se il trasgressore è un artigiano tali pene vengono raddoppiate, sempre che vi siano delle valide attenuanti, ma se queste non ci sono egli

dovrà versare duecento *para* di ammenda o accettare l'amputazione delle dita della mano.

Non meno rilevante è la presenza dello Stato nella legislazione relativa all'industria tessile. Alcune manifatture di questo genere sono infatti condotte direttamente dallo Stato, che si serve d'una manodopera piuttosto eclettica che comprende vedove, donne inferme, ragazze, donne che hanno abbandonato la loro casa e altre che lavorano per estinguere un debito, anziane schiave del re, dipendenti del tempio che abbiano ormai lasciato il loro servizio attivo. Lo Stato fissa gli stipendi dei dipendenti da queste industrie pubbliche sulla base della natura del materiale posto in lavorazione, e della sua maggiore o minore disponibilità; e provvede in proprio a fornire gli operai di olio, mirobalano e unguenti vari. In alcuni casi lo Stato contempla la possibilità di ricorrere all'opera artigianale privata. Quanto alle punizioni previste per casi di infrazioni nei rapporti di lavoro, può essere interessante ricordare, come sintomatico fatto di costume, che l'ispettore ai lavori tessili è passibile di ammende sia nel caso in cui « guardi in volto » una dipendente o si trattenga con lei a parlare di argomenti non inerenti il lavoro, sia che non paghi i salari a tempo debito, sia che consegni una retribuzione per un lavoro che non sia stato fatto. In quest'ultimo caso, al dipendente fraudolento che accetti il compenso non dovuto verranno amputati il pollice e il medio (della mano destra). In altri casi di infrazioni compiute da dipendenti, si operano proporzionali detrazioni di stipendio a titolo di risarcimento.

Lo Stato interviene, sempre in tema di esazione di tributi, anche in ciò che concerne la navigazione, sia fluviale sia marittima, bene inteso che, in quest'ultimo caso, si tratta di navigazione costiera e di piccolo cabotaggio. La sua presenza si attua attraverso l'istituto del sovrintendente alla marina, il quale opera mediante la sistematica e regolamentata organizzazione — per sconi commerciali — delle grandi vie di navigazione fluviale, il controllo dei porti interni, l'incoraggiamento all'accesso e all'attracco ai porti da parte di naviglio straniero. La legislazione di Stato formula in una precisa e minuziosa sequenza di commi il suo diretto intervento in tale ambito dell'economia pubblica, volta a controllare queste particolari fonti di introito. Secondo tale normativa lo Stato esige, in cambio di una protezione e di una cura delle vie di comunicazione, il versamento di tasse di imbarco e di trasporto, di cui conosciamo, nella loro precisazione testuale, la natura e gli estremi: « I villaggi sulle rive del mare e sulle sponde dei fiumi devono pagare una tassa fissa. I pescatori devono versare un sesto della loro pesca come tassa sul naviglio. I mercanti devono pagare una tassa proporzionale al porto... »; e il sovrintendente deve garantire il rispetto dei diritti regi controllando il regolare pagamento delle tasse doganali o di concessione da parte dello Stato, sia a naviglio proprio sia a naviglio di provenienza straniera.

L'intervento dello Stato in operazioni che comportino variazioni di proprietà immobiliare o in attività che siano svolte da privati si attua attraverso la fissazione di un ordine di precedenza tra gli aventi diritto all'acquisto, il successivo controllo degli atti di vendita delle proprietà e la regolamentazione delle modalità e dei termini contrattuali. Qualsiasi aumento illecito sul prezzo base convenuto per la vendita di un campo, di un bosco, di una diga, di una cisterna, viene incamerato direttamente dallo Stato, il quale per di più fissa una serie di ammende commisurate alla gravità dei singoli casi di illeciti che possono anche invalidare del tutto lo stesso rapporto contrattuale. Quel che appare evidente è che una complicata serie di prescrizioni in materia di alienazione fondiaria finisce con il limitare in misura considerevole la libertà d'iniziativa del privato più per le zone rurali, forse, che per le aree cittadine (Kosambi). Lo Stato incoraggia con speciali esenzioni fiscali la costruzione di opere di interesse pubblico da parte di privati: tale esenzione è di cinque anni per chi costruisce *ex novo* riserve d'acqua o dighe, di quattro per chi provvede alla manutenzione o al restauro di opere già in atto, di tre per chi ne cura direttamente il buon funzionamento, di due per chi rende coltivabile una terra arida.

Lo Stato prescrive che gli imprenditori che impiegano artigiani in grado di fabbricare convenientemente articoli pregiati e gli artigiani che lavorano con capitali propri devono ricevere il materiale dietro garanzia della gilda, la quale risponde, in caso di premorienza dell'artigiano, del materiale affidato per la lavorazione. Lo Stato esige il rispetto puntuale dei termini contrattuali: nel caso in cui il lavoro non venga compiuto entro le scadenze prefissate, i compensi vengono ridotti di un quarto, in più si dovrà pagare un'ammenda pari a questo quarto detratto dai compensi pattuiti. La legge prescrive inoltre che l'artigiano ha il dovere di mantenere in perfette condizioni il materiale a lui affidato dallo Stato e deve risponderne di persona e provvedere al corrispettivo rimborso dei danni eventualmente arrecati. Particolare peso si dà al comportamento fraudolento: la non-rispondenza del manufatto alle caratteristiche richieste contrattualmente, così come le sofisticazioni in genere sono severamente punite secondo una scala di ammende che si adegua alla gravità del reato.

Quanto ai rapporti creditizi, il tasso legale di interesse stabilito dallo Stato è di un *pana* e 1/4 per cento al mese, di cinque *pana* per chi esercita attività commerciali, e così di seguito: chi concede prestiti a tassi più elevati di quanto sia consentito dalla legge, viene condannato a un'ammenda proporzionale all'ammontare del prestito stesso.

Nei confronti dei lavoratori l'intervento dello Stato si esercita attraverso una regolamentazione dei rapporti di lavoro — sia individuali sia collettivi — che ha interessanti riverberi di attualità e che si configura come uno schema tradizionalizzato nel quale concezione teorica e consuetudine sembrano aver trovato la loro coerente e pratica convergenza. Anche quando si trova in condizioni di mercato privilegiate dalla dispo-

nibilità di una propria produzione monopolistica, lo Stato sollecita la collaborazione dell'iniziativa privata. Le regole seguite nella fissazione dei salari per dipendenti da filature e tessiture di Stato sembrano delineare un modello estensibile a quelle imprese nelle quali la remunerazione (che può essere corrisposta anche in natura) è fissata in base al valore di mercato del manufatto e quindi tenendo conto dei costi di produzione, della qualità e della disponibilità della materia prima e dei tempi di produzione. Per le altre imprese lo Stato garantisce il rispetto delle condizioni pattuite nelle trattative, le quali devono essere condotte in piena libertà di discussione e tenendo conto, per una certa uniformità di massima, dei livelli salariali correnti. Esecuzione e consegna di un manufatto devono tassativamente rispettare, come abbiamo già detto, i criteri di lavorazione convenuti e le scadenze fissate con la stipulazione del contratto: è questo un principio che si trova ribadito a più riprese e a diverso titolo e che rappresenta una premessa essenziale la cui elusione ingiustificata può inficiare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. La salvaguardia dei diritti di entrambe le parti, imprenditori (privati) e lavoratori — contraenti a titolo personale o quali rappresentanti di un'associazione — è affidata a un insieme di norme che regolamentano tecnicamente i rapporti di lavoro. Tra i principi generali di questa normativa figurano, tra l'altro, la possibilità di pagamenti periodici; il diritto a percepire — in circostanze eccezionali — l'intero salario pattuito, anche a lavoro non ultimato; la facoltà di rescindere *in toto* il contratto o di apportarvi deroghe parziali in casi di comportamento scorretto di una delle parti, di imperfetta esecuzione del lavoro affidato, di inadempienza degli impegni assunti, di sopravvenute difficoltà economiche. Alcune norme di carattere previdenziale tutelano gli interessi dei lavoratori in caso di malattia, riaffermano il principio secondo cui nessun dipendente è tenuto a eseguire lavori spregevoli, sanciscono il diritto di astensione dal lavoro nei giorni festivi e legittimano il ricorso a compensi straordinari (e a regalie) per chi accetta di prestare la propria opera anche in detti giorni.

Quello che emerge dagli esempi che abbiamo qui presentato è il quadro di una politica economica a carattere decisamente dirigista, ed è pertanto comprensibile che questa dinamica dell'intervento statale abbia potuto suggerire ad alcuni studiosi (Breloer, *in primis*) l'ipotesi che si tratti di una vera e propria « economia pianificata ». L'ipotesi è suggestiva ma non può essere accettata nella sua interezza, e non solo perché teorie tanto lontane nel tempo e leggi economiche maturate soltanto nel nostro secolo vengono poste su uno stesso piano (B. K. Sarkar), ma soprattutto per il fatto che nelle dottrine kautiliane mancano proprio quelle fasi progressive e coordinate (scelte prioritarie nel piano di sviluppo, ripartizioni proporzionali dei capitali nel bilancio preventivo, scadenze negli interventi statali, bilancio consuntivo) che contraddistinguono invece il metodo finanziario e creditizio dell'economia pianificata. Nel nostro caso non è pertanto possibile parlare di « pianificazione eco-

nomica », di politica programmata di investimenti e di sviluppo, ma piuttosto di razionalizzazione del processo economico, i cui molteplici modi operativi, solidamente imbrigliati da una normativa univoca che ha forza di legge e dal rigido controllo esercitato dal potere centrale, tendono chiaramente come ultimo (o unico) obiettivo al bene supremo dello Stato.

Nella concezione globale di questo processo economico che conferisce una ben precisa connotazione agli interventi dello Stato in tema di economia pubblica e privata, nella individuazione delle categorie tecniche essenziali che ne caratterizzano la struttura, nella ricchezza e nella varietà della casistica contemplata, stanno la sua indiscutibile validità di fondo e la sua sorprendente modernità.